



2025/2204

30.10.2025

DECISIONE (UE) 2025/2204 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2025

che nomina il coordinatore europeo per l'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale e stabilisce le modalità di esercizio della sua missione e delle sue funzioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La regione dell'Europa centrale e sudorientale si trova ad affrontare sfide, quali trasformazioni strutturali dei sistemi elettrici, il corrispondente sviluppo della rete e fabbisogno di infrastrutture, l'integrazione crescente fra i settori dell'energia, la decarbonizzazione del sistema gasiero, il cambiamento dei modelli di approvvigionamento del gas in Europa, l'attuale contesto geopolitico definito principalmente dalla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, dalle peculiarità della regione in questione nonché dalla domanda di accessibilità economica e competitività.
- (2) Per rispondere efficacemente a queste sfide, la regione necessita di un sostegno supplementare nell'ambito del quadro transeuropeo di politica energetica e della cooperazione regionale per rafforzare l'interconnessione regionale nell'Europa centrale e sudorientale, al fine di promuovere un quadro regolamentare che garantisca l'integrazione di mercato, l'uso efficiente delle infrastrutture, l'accessibilità economica in linea con l'acquis dell'UE e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/869, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, coordinatori europei per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte. Al fine di garantire che la Commissione possa fornire il sostegno necessario a potenziare l'interconnessione energetica regionale e a integrare il mercato, è opportuno nominare un apposito coordinatore europeo per l'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale. Responsabilità del coordinatore sarà agevolare l'attuazione di progetti che promuovano l'interconnessione e il buon funzionamento dei mercati dell'energia dell'Europa centrale e sudorientale, compresi i progetti di interesse comune (PIC) ai sensi del regolamento (UE) 2022/869 e le iniziative sotto l'egida del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC) ⁽²⁾, presieduto dalla Commissione. Il coordinatore fornirà le competenze necessarie per attuare e far avanzare gli investimenti nelle infrastrutture per l'energia, l'integrazione dei mercati e le azioni strategiche nella regione, identificherà le strozzature e fornirà consulenza ai portatori di interessi e alle autorità sulle modalità per superare le potenziali difficoltà per assicurare un'attuazione tempestiva ed efficace dei progetti e delle azioni strategiche connesse al mandato. Il coordinatore espleta le funzioni del mandato in coordinamento e complementarità con la cooperazione regionale in sede di gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC).
- (4) È opportuno nominare il coordinatore per un mandato di un anno, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/869. La decisione di rinnovare o meno il mandato dovrebbe essere adottata d'intesa con gli Stati membri interessati, in considerazione delle esigenze del mandato in quel dato momento.

⁽¹⁾ GU L 152 del 3.6.2022, p. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>.

⁽²⁾ Il gruppo ad alto livello CESEC è stato istituito nel 2015 e annovera 17 membri, ossia 9 Stati membri dell'UE (Austria, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Italia, Romania, Slovenia e Slovacchia) e 8 parti contraenti della Comunità dell'energia (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina).

* in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (5) Per permettere al coordinatore europeo di svolgere le proprie funzioni, dovrebbe essere concessa un'indennità forfettaria mensile a copertura dei servizi di segreteria che non possono essere forniti direttamente dai servizi della Commissione e un rimborso per le spese di missione, conformemente alle norme della Commissione in linea con il vademecum allegato alla presente decisione.
- (6) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/869, la procedura di selezione si è svolta con un invito aperto a manifestare interesse della durata di un mese, tra il 4 agosto e il 4 settembre 2025. Il candidato selezionato è il prof. dott. Klaus-Dieter Borchardt.
- (7) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/869, gli Stati membri interessati all'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale, ossia Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Romania, Polonia, Slovenia e Slovacchia, sono stati consultati in merito all'esito della procedura di selezione e al mandato del coordinatore europeo. Gli Stati membri interessati hanno dato il loro assenso alla nomina del coordinatore europeo nell'ottobre 2025.
- (8) Considerate le sfide nella regione, la nomina è urgente. Per questo motivo è opportuno che la decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prof. dott. Klaus-Dieter Borchardt è nominato coordinatore europeo per l'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale.

Articolo 2

1. Il mandato del coordinatore europeo ha inizio il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione e termina un anno dopo tale data.
2. Se necessario, il mandato del coordinatore europeo può essere rinnovato due volte. Il coordinatore europeo può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di mettere fine al suo mandato.

Articolo 3

L'allegato I stabilisce le modalità dettagliate di esercizio delle missioni e delle funzioni del coordinatore europeo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Condizioni del mandato**Regolamento TEN-E — Coordinatore europeo per l'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale****Introduzione**

Il coordinatore europeo per l'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (di seguito «il coordinatore») è nominato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E). Responsabilità del coordinatore sarà agevolare l'attuazione di progetti che promuovano l'interconnessione e il buon funzionamento dei mercati dell'energia dell'Europa centrale e sudorientale, compresi i progetti di interesse comune (PIC) ai sensi del regolamento TEN-E e le iniziative sotto l'egida del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC)⁽¹⁾, presieduto dalla Commissione.

Durata del mandato

Il coordinatore sarà nominato per un periodo iniziale di un anno, rinnovabile due volte in funzione dei risultati soddisfacenti e delle esigenze dei progetti. La Commissione europea si riserva il diritto di revocare la nomina del coordinatore selezionato in qualsiasi momento, in caso di inattività, di contributo insufficiente o di scarsa qualità all'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale o qualora il coordinatore non soddisfi più uno dei requisiti di selezione.

Funzioni specifiche e relative scadenze

La missione del coordinatore consiste nel rafforzare l'interconnessione regionale nell'Europa centrale e sudorientale, promuovere un quadro regolamentare che assicuri l'integrazione dei mercati, l'uso efficiente delle infrastrutture e l'accessibilità economica in linea con l'acquis dell'UE nonché garantire la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico nella regione. La missione del coordinatore è connessa a un'attuazione efficace e tempestiva dei progetti, delle funzioni, delle azioni e degli investimenti relativi al completamento dei progetti di interesse comune nell'ambito del regolamento TEN-E nell'Europa centrale e sudorientale.

Il coordinatore fornirà le competenze fondamentali necessarie e il seguito attento necessario al completamento tempestivo e corretto dei progetti e dei compiti in linea con le scadenze e il piano di attuazione dei progetti quali definiti nel piano d'azione CESEC sull'energia elettrica e le energie rinnovabili e nel piano d'azione CESEC sui gas, compreso il loro sviluppo futuro che rispecchi in particolare gli esiti della procedura di selezione dei PIC/PIR a venire nell'ambito del regolamento TEN-E.

Il coordinatore monitora attentamente l'attuazione e i progressi compiuti negli investimenti infrastrutturali e nelle azioni strategiche, fornisce consulenza e agevola l'adozione delle misure necessarie da parte dei portatori di interessi o delle autorità per superare le potenziali difficoltà che potrebbero ritardare in maniera considerevole l'attuazione e riferire alla Commissione e agli Stati membri in merito ai progressi. Il coordinatore lavorerà a stretto contatto con gli Stati membri interessati e agevolerà la cooperazione fra questi, le autorità di regolamentazione, i promotori dei progetti e altri portatori di interessi, onde garantire un'attuazione tempestiva ed efficace dei progetti e delle azioni strategiche connesse alla missione. Il coordinatore adotterà un approccio proattivo e contribuirà attivamente, insieme alla Commissione europea e agli Stati membri interessati, all'adempimento delle funzioni e dei compiti definiti richiesti dai progetti, compresa la partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni o seminari. Il coordinatore convocherà e organizzerà le suddette riunioni insieme alla Commissione se le riterrà necessarie per l'esecuzione del mandato. Il coordinatore terrà in considerazione la cooperazione regionale in sede del CESEC e le attività del gruppo ad alto livello, quali delineate nelle conclusioni politiche e nei piani d'azione rispettivi. Le attività del coordinatore europeo saranno svolte in inglese.

⁽¹⁾ Il gruppo ad alto livello CESEC è stato istituito nel 2015 e annovera 17 membri, ossia 9 Stati membri dell'UE (Austria, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Italia, Romania, Slovenia e Slovacchia) e 8 parti contraenti della Comunità dell'energia (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina).

* in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

In particolare, il coordinatore garantirà che la Commissione fornisca il sostegno necessario agli Stati membri e ai promotori dei progetti interessati attraverso l'esecuzione delle funzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento TEN-E:

- promuovere i PIC inclusi nel primo elenco PIC/PIR negli Stati membri dell'UE e del CESEC, segnatamente: PIC 2.4 Interconnettore per l'energia elettrica Würmlach (AT) – Somplago (IT), PIC 2.5 Cluster per l'energia elettrica Ungheria – Romania, PIC 2.8 Interconnettore Lienz (AT) – Regione Veneto (IT), PIC 10.3 Interconnettore per l'idrogeno Grecia – Bulgaria, PIC 10.4 Corridoio generico per la trasmissione dell'idrogeno dall'Ucraina a Slovacchia, Cechia, Austria e Germania, rete elettrica intelligente PIC 12.2 CARMEN (BG, RO), PIC 12.3 Danube InGrid (HU, SK), PIC 12.5 GreenSwitch (AT, HR, SI) e il dialogo transfrontaliero fra i promotori del progetto e tutti i portatori di interessi. La copertura dei progetti può essere ampliata sulla scorta dei risultati delle procedure di selezione dei PIC/PIR a venire;
- assistere tutte le parti, se necessario e richiesto, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, nella discussione di eventuali percorsi alternativi e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;
- ove opportuno, fornire consulenza ai promotori sul finanziamento dei progetti;
- garantire che gli Stati membri interessati, nonché le parti contraenti della Comunità dell'energia nella misura in cui sono interessate, apportino un sostegno adeguato e una direzione strategica nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e favorire la comprensione comune e lo scambio di informazioni affinché tutti i soggetti di rilievo per i progetti agiscano in modo consensuale, coeso e coerente;
- orientare lo sviluppo della rete energetica regionale nell'Europa centrale e sudorientale, compreso il sostegno all'attuazione tempestiva dei progetti di interesse reciproco nella regione, accompagnato dal sostegno necessario all'integrazione dei mercati dell'energia, alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'accessibilità economica, in collaborazione con tutti gli Stati membri, le autorità, gli attori del mercato, le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli altri portatori di interessi in causa;
- promuovere le priorità definite nel piano d'azione CESEC sull'energia elettrica e le energie rinnovabili e nel piano d'azione CESEC sui gas; e
- presentare ogni anno alla Commissione, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale nonché sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardare in maniera considerevole la data di messa in servizio dei relativi investimenti o la realizzazione delle azioni pertinenti. La relazione sarà trasmessa al Parlamento europeo.

Il coordinatore effettuerà tutte le missioni necessarie nei siti pertinenti connessi all'attuazione del progetto o dove hanno luogo riunioni relative al progetto.

L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

Metodologia da seguire

Il coordinatore lavorerà in stretta cooperazione con la Commissione, in particolare la direzione generale dell'Energia, il gruppo ad alto livello CESEC, gli Stati membri e, se del caso, il segretariato della Comunità dell'energia e le parti contraenti della Comunità dell'energia interessate, i promotori dei progetti, le autorità di regolamentazione e altri portatori di interessi.

Indennità e rimborso

Al coordinatore verrà riconosciuto un importo forfettario mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all'assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l'ufficio, locali da destinare a uffici, segretariato), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione. Il bilancio annuale per le missioni ammonta a 15 000 EUR. Le norme dettagliate sul rimborso delle missioni saranno citate in un documento separato («vademecum»).

Riservatezza e conflitto di interessi

Il coordinatore non utilizza né divulga documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Il coordinatore evita altresì qualsiasi situazione che presenti un conflitto di interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il suo intervento.

Accettazione delle condizioni del mandato

Accettando questo mandato il coordinatore riconosce di aver letto, compreso e accettato il mandato e le condizioni stabilite nel presente documento.

Vademecum sulle norme di lavoro specifiche per il coordinatore europeo**I. Organizzazione delle missioni**

Il presente documento descrive la procedura da seguire per tutte le missioni svolte nell'ambito delle attività del coordinatore europeo (di seguito «il coordinatore»).

Il punto di contatto del coordinatore presso la Commissione sarà l'unità C4 (Infrastrutture e cooperazione regionale) della DG ENER. Il personale dell'unità assisterà nell'organizzazione delle missioni e, ove necessario, accompagnerà il coordinatore.

1. PREPARAZIONE DELLA MISSIONE**1.1. Ordine di missione**

Le missioni del coordinatore devono essere registrate nello strumento istituzionale MIPS+ (sistema integrato di trattamento delle missioni) e dovrebbero seguire le norme generali stabilite nell'allegato «Guida alle missioni e ai viaggi autorizzati» che accompagna la decisione della Commissione relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell'allegato VII, articoli 11, 12 e 13, dello statuto dei funzionari (spese di missione) e ai viaggi autorizzati.

Le missioni sono considerate valide solo se approvate dal direttore della direzione C della DG ENER (ordinatore). La richiesta di missione dovrebbe includere la data e l'orario della missione, la destinazione e lo scopo.

1.2. Prenotazione dei mezzi di trasporto

Sulla base dell'ordine di missione approvato, i mezzi di trasporto possono essere prenotati tramite l'agenzia di viaggi ufficiale con l'aiuto dell'unità C4 della DG ENER o personalmente dal coordinatore. In quest'ultimo caso il coordinatore trasmetterà all'unità C4 della DG ENER i biglietti e le ricevute in cui sia chiaramente indicato il prezzo. L'unità C4 della DG ENER inserirà l'organizzazione del viaggio nel sistema MIPS+.

— Il coordinatore è autorizzato a richiedere biglietti flessibili se vi è un rischio significativo che la missione sia annullata o modificata.

1.3. Rimborso delle spese di alloggio

Il coordinatore può scegliere l'alloggio, tenendo conto dei massimali per il rimborso delle spese di alloggio. Le spese di alloggio saranno rimborsate, su presentazione della fattura, fino al raggiungimento del massimale previsto per il luogo della missione o, se l'ordinatore ha autorizzato il superamento del massimale, per l'intero importo della fattura.

Il costo di pernottamenti supplementari in caso di viaggio combinato con ferie non sarà coperto.

1.4. Spese per gli spostamenti in taxi

I trasferimenti in taxi possono essere autorizzati dall'ordinatore se il trasporto pubblico non rappresenta un'alternativa adeguata. I costi sono rimborsati su presentazione di documenti giustificativi.

Gli spostamenti in taxi dovrebbero svolgersi nei tempi indicati nell'ordine di missione.

1.5. Conflitto di interessi

— Il coordinatore evita qualsiasi situazione che presenti un conflitto di interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il suo intervento. Il coordinatore segnala immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interessi che dovessero sorgere nel corso del suo mandato.

- Inoltre, il coordinatore non utilizza né divulga documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti dal coordinatore sono di proprietà dell'Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.
- Le missioni non possono essere pagate dagli organizzatori di un evento. Ciò vale anche per le missioni offerte dagli Stati membri. Le spese per l'organizzazione di viaggi/missioni saranno coperte dalla Commissione europea.
- Per utilizzare al meglio il bilancio per le missioni, le riunioni dovrebbero, se possibile, essere accorpate per ridurre il numero e organizzate in modo mirato e ottimizzato.
- È opportuno dare priorità ai modi di trasporto più ecologici per le missioni. Qualsiasi offerta di regali in relazione all'esercizio delle funzioni del coordinatore dovrebbe essere respinta, a meno che il valore sia simbolico e non superi i 50 EUR. Il coordinatore è vincolato dalla guida delle missioni della Commissione richiamata nella decisione di nomina della Commissione.

2. DOPO LA MISSIONE

2.1. Resoconto di missione

Il coordinatore fornisce un resoconto della missione. Se è accompagnato da un rappresentante dell'unità C4 della DG ENER, il coordinatore può avvalersi del suo aiuto per elaborare il resoconto. Il resoconto di missione sarà trasmesso per informazione al direttore della direzione C della DG ENER e allegato alla richiesta di rimborso delle spese. Tali documenti possono, in futuro, essere richiesti dal Parlamento europeo o dalla Corte dei conti europea per valutare la giustificazione delle spese.

Data:

Nome, cognome:

Firma:
